



DG DISR

Prot. Uscita del 06/12/2018

Numero: **0034189**

Classifica:



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'articolo 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'articolo 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n.101, recante "Codice in materia di protezione di dati personali, in merito alle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE)2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal D.Lgs 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della citata Legge 7 marzo 2003, n. 38, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, inerente l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ed il successivo decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO l'art 83, comma 3-bis e art.91, comma 1-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO l'art. 1, comma 1142, della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito in Legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

VISTO il decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e s.m.i. con il quale è stata istituita presso l'ISMEA la Banca Dati sui Rischi in Agricoltura al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio;

CONSIDERATO il decreto del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

VISTO il decreto 12 gennaio 2015 n. 162, registrato alla Corte dei Conti il 1° febbraio 2015, reg.ne n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e ss.mm.ii., ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

CONSIDERATO l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio 2015 che stabilisce che la domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all'articolo 13, comma 3, lett. c), del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il quale può delegare l'Organismo pagatore alla ricezione della stessa;

VISTO il decreto n. 15757 del 24 luglio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del citato decreto del 29 dicembre 2014 coerentemente con il Reg. (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);

VISTO il decreto 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2015, di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2015 che stabilisce produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonché, le modalità di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;

VISTO il decreto 23 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1 marzo 2016, di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2016 e ss.mm.ii.; che stabilisce, produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonché, le modalità di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;

VISTO il decreto 30 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2017, di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2017 e ss.mm.ii.; che stabilisce, produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di

27



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

sottoscrizione delle polizze, nonché, le modalità di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;

VISTO il decreto 27 novembre 2017 n. 30356 con il quale sono state delegate all'Organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di aiuto;

VISTO il decreto 28 novembre 2017, n. 30793, con il quale è stata impegnata a favore di AGEA Organismo pagatore la somma di € 16.974.237,77 per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, e s.m.i., sulla spesa assicurativa per le campagne 2016 e 2017;

VISTO il decreto 30 maggio 2018, n. 17021, recante modalità attuative e invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualità 2017, polizze sperimentali sui ricavi;

VISTO il decreto 15 novembre 2018, n.31684, con il quale è stata impegnata a favore di AGEA Organismo pagatore la somma di € 2.739.453,04 per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, e s.m.i., sulla spesa assicurativa per le campagne 2018 e precedenti;

CONSIDERATO che gli Organismi collettivi di difesa, di cui al Capo III del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i., sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 14 dello stesso e nell'ambito delle proprie finalità associative, hanno provveduto al pagamento integrale delle polizze in nome e per conto degli agricoltori ad essi associati;

CONSIDERATO che il sopracitato decreto 30 maggio 2018, n. 17021, all'articolo 5, comma 3, prevede che in caso di polizza collettiva, *“qualora il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da parte del Consorzio di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto può autorizzare il pagamento del contributo direttamente al Consorzio interessato”* e che il successivo comma 4 del medesimo articolo 5 prevede inoltre che *“I Consorzi che intendono incassare le quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a costituire ed aggiornare il proprio Fascicolo aziendale anagrafico, nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari”*;

TENUTO CONTO che l'attuazione delle procedure ordinarie di erogazione degli aiuti agli agricoltori che hanno richiesto il rimborso delle polizze sottoscritte e inserite nel Sistema Integrato di Gestione del Rischio, istituito dall'articolo 11 del citato decreto 162/2015, sconta ritardi nell'avvio delle istruttorie relative agli anni 2015, 2016 e 2017, le cui modalità di gestione sono tuttora in corso di completamento;

95



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

CONSIDERATO che gli Organismi Collettivi di Difesa hanno più volte manifestato difficoltà finanziarie connesse ai ritardi nei pagamenti dei contributi previsti ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs n. 102/2004 sulle polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali per le Campagne assicurative 2015, 2016 e 2017, e che tali difficoltà potrebbero pregiudicare l'andamento della campagna assicurativa in corso e di quelle future;

CONSIDERATA pertanto, l'opportunità di attuare una procedura finalizzata all'erogazione di un acconto a favore degli Organismi collettivi di difesa che hanno eseguito il pagamento delle polizze per conto degli agricoltori, la cui regolazione definitiva potrà avvenire sulla base dell'esito delle ordinarie attività istruttorie espletate ai sensi e per gli effetti del citato d.lgs 102/2004 per le campagne assicurative 2015, 2016 e 2017 ed è garantita dalle deleghe conferite dagli associati e già raccolte dagli Organismi Collettivi di Difesa in relazione all'articolo 5, comma 3 del citato decreto 30 maggio 2018

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, limitatamente alle fattispecie di cui in oggetto, individua i termini, le modalità e le procedure di erogazione di un importo a titolo di acconto agli Organismi Collettivi di difesa, commisurato al pagamento dei premi che i medesimi hanno sostenuto per conto dei propri associati, a fronte di polizze assicurative collettive agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali per le campagne assicurative 2015, 2016 e 2017, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del decreto 30 maggio 2018, citato nelle premesse.

Articolo 2

(Determinazione dell'acconto)

1. Gli Organismi Collettivi di difesa possono ricevere un acconto fino al 40% (quaranta per cento) dell'ammontare della spesa premi di cui all'articolo 1 sostenuta per conto dei propri associati e non ancora rimborsata, a condizione che gli stessi Organismi collettivi di difesa siano in possesso di apposita delega rilasciata dai singoli associati per l'incasso del contributo pubblico ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del decreto 30 maggio 2018.

29



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Articolo 3

(Modalità di presentazione della domanda di acconto)

1. Ai fini del pagamento degli importi di cui all'articolo 2, gli Organismi Collettivi di difesa presentano apposita domanda all'Organismo pagatore AGEA.
2. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono indicati nell'allegato 1, deve essere redatta in formato cartaceo ed inoltrata all'Organismo Pagatore AGEA tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.AGEA.gov.it.
3. Le domande possono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
4. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande sono emanate dall'Organismo Pagatore AGEA con proprie disposizioni operative.

Articolo 4

(Istruttoria delle domande ed erogazione dell'acconto)

1. I controlli dei requisiti necessari per l'erogazione degli importi di cui all'articolo 1 sono effettuati dall'Organismo pagatore AGEA. La verifica delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto dei termini temporali di presentazione di cui all'articolo 3 e la validità della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilità della domanda.
2. L'Organismo pagatore AGEA, all'esito dei controlli, provvede all'erogazione degli importi determinati ai sensi del precedente articolo 2. Gli importi sono erogati agli Organismi Collettivi di difesa tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dagli stessi nella domanda di anticipo.

Articolo 5

(Dotazione finanziaria e regolazione delle somme)

1. Per l'attuazione del presente decreto, l'Organismo pagatore AGEA utilizza le risorse assegnate con decreti 28 novembre 2017 e 15 novembre 2018, citati nelle premesse, pari ad € 19.713.690,81, al netto dell'importo presumibile di spesa per il pagamento degli aiuti a favore dei beneficiari che hanno sottoscritto polizze singole.
2. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto 30 maggio 2018 citato nelle premesse, sono compensate con gli importi versati ai sensi dell'articolo 4.
3. Per ciascuna campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017, l'Organismo Collettivo di difesa è tenuto alla restituzione all'Organismo pagatore AGEA della eventuale differenza risultante tra gli

ky



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

importi ricevuti a titolo del presente decreto e le somme già compensate ai sensi del precedente comma 2.

4. Gli importi residui di cui al comma 3 possono essere compensati anche con somme dovute per annualità diverse da quella oggetto dell'acconto.
5. L'Organismo pagatore AGEA, per ciascuna campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017, provvede a trasmettere periodicamente all'Organismo Collettivo di difesa il dettaglio degli importi di cui al comma 2 e, se del caso, al comma 3.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Scg

Il Ministro
Gian Marco Centinaio



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Allegato 1

Contenuti della domanda

- a. Codice dell'Organismo Collettivo di difesa
- b. Campagna di riferimento
- c. Tipo di intervento (510 - Strutture aziendali; 511 - Smaltimento carcasse)
- d. Numero polizza agevolata collettiva e relativi certificati
- e. CUAA di ciascuna azienda aderente all'Organismo Collettivo di difesa e che ha conferito autorizzazione al pagamento dell'aiuto, di cui al decreto 30 maggio 2018, direttamente all'Organismo Collettivo di difesa interessato con indicazione del numero del certificato
- f. Importo totale del premio assicurativo pagato per i CUAA di cui alla lettera e), e importo incassato dai medesimi
- g. Dichiarazione di esistenza dell'autorizzazione del socio aderente al pagamento dell'aiuto di cui al decreto 30 maggio 2018, direttamente all'Organismo Collettivo di difesa
- h. Dichiarazione che l'Organismo Collettivo di difesa ha sostenuto il pagamento della polizza collettiva nei confronti delle Compagnie Assicuratrici, con traccia delle operazioni effettuate (bonifico, quietanza della compagnia ecc.)
- i. Impegno a restituire le differenze negative tra gli aiuti concessi ai beneficiari e l'importo erogato ai sensi del presente decreto.

13